



COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO (Provincia di Latina)

Via Roma n. 1 – C.A.P. 04020

☎ 0771-56891 📠 0771-5689218

E-mail: comune@comune.montesanbiagio.lt.it

Sito Internet: www.comune.montesanbiagio.lt.it

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI STRADALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 09.04.2010; pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Monte San Biagio dal giorno 14.04.2010 e così per 15 giorni consecutivi .

Il presente Regolamento viene pubblicato, contestualmente alla Deliberazione di approvazione, per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale. Entra in vigore il giorno successivo alla compiuta pubblicazione e da tale data viene abrogata ogni e qualunque disposizione che risulti essere in contrasto con lo stesso.

TITOLO I AUTORIZZAZIONI

Art. 1

Chiunque voglia eseguire scavi stradali deve ottenere l'autorizzazione dall'Amministrazione

Per scavo si intende qualsiasi apertura temporanea del suolo pubblico, effettuata per l'esecuzione di lavori su impianti o installazioni in genere, di qualsivoglia natura e funzione, esistenti o da porsi nel sottosuolo.

Art. 2

La domanda per eseguire scavi redatta in carta libera secondo il modello allegato al presente Regolamento, diretta al Responsabile del Settore LL.PP., ed essere sottoscritta dal privato, Ente, Ditta o Società, in persona del rappresentante legale, che ha interesse all'esecuzione delle opere nel suolo pubblico.

Alla domanda dovrà essere allegata specifica relazione firmata da tecnico abilitato. Il rappresentante legale e il tecnico su indicato assumono, con la sottoscrizione, impegno alla esecuzione dei lavori con le modalità di cui alla richiamata relazione.

Le imprese che eseguono scavi su incarico del Comune, sono esentate dall'obbligo di presentazione della domanda e dal pagamento degli oneri previsti. Si intendono autorizzate alla effettuazione degli scavi con la formalizzazione dell'affidamento.

Art. 3

La domanda dovrà indicare oltre il domicilio del richiedente:

1. Lo scopo per cui si vuole aprire lo scavo e la sua precisa ubicazione, la dimensione che dovrà avere lo scavo stesso, i mezzi impiegati e la specificazione delle opere che si vogliono eseguire nel sottosuolo.
2. La data di inizio ed il tempo che si intende impiegare per eseguire i lavori, tempo che dovrà essere contenuto entro i limiti indispensabili, tenuto conto di tutte le esigenze contingenti con particolare riguardo a quelle del traffico.

Art. 4 – Autorizzazione e tempi di esecuzione

L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, ove nulla osti, verrà rilasciata entro i 30 giorni con espresso richiamo all'osservanza tassativa delle eventuali prescrizioni.

L'autorizzazione avrà validità mesi 6 (sei) dal rilascio, pavimentazione in conglomerato bituminoso.

L'autorizzazione avrà validità mesi 3 (tre) dal rilascio per gli interventi da effettuarsi sulle pavimentazioni lapidee.

Entro tale periodo (sei mesi o tre mesi) lavori autorizzati dovranno essere eseguiti e terminati con il ripristino completo.

Art. 5 – Deposito cauzionale

Il rilascio della autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico è subordinata alla costituzione di deposito cauzionale a garanzia della esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino della sede stradale che viene manomessa.

L'importo del deposito cauzionale verrà determinato in base alla tipologia del ripristino e precisamente:

a) – pavimentazione in conglomerato bituminoso

- **€uro 12,00** al metro quadrato di superficie interessata dal ripristino calcolata con le modalità di cui all'art. 7 commi a.1 e a.2;

Detto importo verrà annualmente aggiornato in funzione della variazione ISTAT e/o delle condizioni di mercato.

L'aggiornamento sarà oggetto di semplice Determina Dirigenziale.

b) – pavimentazione lapidee o elementi autobloccanti di cemento

- **€uro 24,00** al metro quadrato di superficie interessata dal ripristino calcolata con le modalità di cui all'art. 7 commi a.1 e a.2;

Detto importo verrà annualmente aggiornato in funzione della variazione ISTAT e/o delle condizioni di mercato.

L'aggiornamento sarà oggetto di semplice Determina Dirigenziale.

Il deposito cauzionale dovrà essere costituito mediante versamento in contanti presso il Tesoriere Comunale della somma derivante dal conteggio effettuato in sede di richiesta.

In alternativa la cauzione potrà essere costituita anche mediante fideiussione da parte di Istituti Bancari o Assicurativi a ciò autorizzati, della durata di mesi 16 eventualmente rinnovabili. Tale fideiussione dovrà contenere, tra l'altro, espressa dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e ad eccepire il decorso del termine di cui, rispettivamente agli artt. 1944 e 1957 del Codice Civile, nonché l'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di giorni trenta dalla semplice richiesta scritta del Comune. La firma del fideiussore dovrà essere autenticata, a norma di legge.

Per gli Enti Pubblici od erogatori di pubblici servizi, il deposito cauzionale relativo ad interventi di ordinaria esecuzione, potrà essere sostituito da una fideiussione bancaria od assicurativa dell'importo che verrà concordato con l'Ufficio Tecnico in base agli interventi effettuati nell'anno precedente.

La fideiussione avrà validità di 1 anno tacitamente rinnovabile e dovrà contenere l'obbligo dell'assenso del Comune per qualsivoglia modifica, inoltre la fideiussione non potrà essere disdetta senza l'assenso del Comune. In caso di incameramento parziale o totale della cauzione da parte del Comune, essa dovrà essere immediatamente integrata sino al raggiungimento dell'importo originariamente garantito.

Nel caso di interventi a rete di rilevante importanza, il valore del deposito cauzionale viene stabilito in €uro 30,00 al metro quadrato di superficie interessata dal ripristino calcolata con le modalità di cui all'art. 7 commi a.1 e a. 2.

Lo svincolo del deposito cauzionale avverrà non prima di novanta giorni dalla data di sopralluogo effettuata dall'ufficio tecnico Comunale, semprechè non si siano verificati avvallamenti o deformazioni del piano viabile dovuti al non corretto ripristino e non rilevabili immediatamente al momento del sopralluogo.

La richiesta di accertamento dell'avvenuto ripristino dovrà essere effettuata per iscritto dal titolare della Autorizzazione.

Poiché i lavori dovranno essere completamente eseguiti ed ultimati entro i termini previsti di validità della autorizzazione, il mancato rispetto di detto termine, costituisce motivo ostativo allo svincolo della cauzione e comporta l'immediata richiesta di escussione del deposito cauzionale.

Art. 6 – Modalità di esecuzione

Gli scavi dovranno essere eseguiti nelle dimensioni di reale necessità previo il taglio della pavimentazione bituminosa con apposita macchina operatrice a lama rotante.

Il materiale risultante dallo scavo, se idoneo al riempimento, dovrà essere depositato al lato dello scavo in modo da non creare ingombro sulla sede stradale.

Il materiale risultante dallo scavo, non idoneo al riutilizzo, dovrà essere allontanato dalla strada e conferito in discarica autorizzata.

Gli scavi dovranno ostacolare nel minor modo possibile il traffico e dovrà essere adottata opportuna segnaletica diurna e notturna nel rispetto del nuovo codice della strada.

Le tubazioni, i pozzetti e quant'altro necessario dovranno essere posati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti in materia.

Durante la esecuzione dei lavori dovrà essere evitato ogni ingombro sulla sede stradale con pali, attrezzi ed altro, e dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per limitare al massimo il disturbo della viabilità.

Il riempimento degli scavi, qualora i materiali provenienti dallo scavo stesso non siano idonei al riutilizzo, dovrà essere fatto con materiale sabbioso e ghiaioso, scevro da argille ed arbusti, costipato accuratamente in strati successivi e mediante l'impiego di mezzi idonei sino alla profondità di cm 30 sotto la superficie della pavimentazione bituminosa.

Art. 7 – Ripristini:

a) - di pavimentazioni in conglomerato bituminoso

Il ripristino delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovrà avvenire immediatamente dopo la esecuzione dei lavori con le seguenti modalità:

- formazione di fondazione stradale con impiego di misto di fiume o di cava alluvionale, steso, livellato e compattato in opera per uno spessore minimo di cm 20;
- strato di base in misto di cava bitumato ovvero conglomerato bituminoso (binder), steso in opera a mano e/o con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato, per uno spessore minimo di cm 8, per tutta la larghezza della pavimentazione manomessa ed a raso con la pavimentazione bituminosa esistente e lasciato ad assestare naturalmente per almeno due mesi;
- fresatura a freddo con macchina operatrice idonea della superficie di ripristino per una profondità di cm 3;
- manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso, steso in opera a mano e/o con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato, per uno spessore compreso di cm 3;
- giunzione del bordo della pavimentazione con catrame liquido;
- ripristino della segnaletica orizzontale se presente.

In ogni caso il ripristino del manto di usura dovrà avvenire non oltre sei mesi dall'avvenuto assestamento del ripristino provvisorio.

a.1) – ripristino su strade aventi carreggiata di larghezza media inferiore a 4 metri:

- Nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera carreggiata e per la tratta interessata (fig. 1);

- Nel caso di attraversamento sia totale, sia parziale, il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di metri 5 per tutta la larghezza della sezione stradale (fig. 2,3,4,6);
- Nel caso di attraversamenti riavvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la tratta interessata se la distanza risulta inferiore a metri 5 (fig. 5).

a.2) – ripristino su strade aventi carreggiata di larghezza superiore a 4 metri:

- Nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia interessata dagli scavi (metà carreggiata) e per la tratta interessata (fig. 7);
- Nel caso di attraversamento minore di metà carreggiata, il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di metri 5 per tutta la larghezza corsia (metà carreggiata) (fig. 8,10);
- Nel caso di attraversamento totale dell'intera carreggiata il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di metri 5 per tutta la larghezza della carreggiata (fig. 9);
- Nel caso di scavi longitudinali e trasversali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia e per metri 5 di lunghezza sull'altra corsia (fig. 11,13);
- Nel caso di scavi longitudinali e attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la tratta interessata dell'altra corsia (fig. 12);
- Nel caso di scavo longitudinale interessante il centro strada il manto dovrà essere esteso a tutto il piano viabile (fig. 14).

In ogni caso la pavimentazione dovrà essere preventivamente incisa, con apposita attrezzatura, per garantire l'uniformità dello scavo, senza intaccare il bordi.

Eventuali cedimenti e deformazioni del piano viabile dovuti ai lavori di cui sopra, che si verifichino successivamente, dovranno essere prontamente ripresi e riparati a cura e spese del titolare della autorizzazione, con conglomerato bituminoso chiuso secondo le disposizioni impartite dall'ufficio tecnico Comunali.

b) – di pavimentazione lapidee o in elementi autobloccanti di cemento

Le pavimentazioni lapidee (cubetti di porfido, masselli, lastre, guide, cordoni ecc.) o in elementi autobloccanti di cemento dovranno essere rimosse esclusivamente a mano, ed accuratamente accatastate in prossimità dello scavo in posizione di non ostacolare il transito pedonale e veicolare, previa opportuna segnaletica. In alternativa il materiale potrà essere depositato in luoghi indicati dal Comune.

Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche e fattura.

Il ripristino della pavimentazione lapidea o in elementi autobloccanti di cemento dovrà essere effettuata previa formazione di fondazione in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 20 cm. Adeguatamente armato, e sul quale verrà successivamente posata la pavimentazione.

Dovranno essere curati i raccordi e la quota con la pavimentazione esistente.

c) – di pavimentazioni speciali e diverse (marciapiedi, strade sterrate ecc.)

Le pavimentazioni speciali e diverse dovranno essere ripristinate come in origine.

Art. 8 – Accertamento della regolare esecuzione

Ad ultimazione dei lavori di ripristino il concessionario dovrà richiedere per iscritto all'ufficio tecnico Comunale sopralluogo di accertamento sulla corretta esecuzione degli stessi.

Se, nonostante tutte le cautele e buone norme adottate, avessero a verificarsi ugualmente modesti avvallamenti o deformazioni, l'ufficio tecnico Comunale potrà concedere una proroga massima di trenta giorni per la regolarizzazione del ripristino.

Nel caso di mancata esecuzione del ripristino entro il termine stabilito di validità della autorizzazione (sei mesi o un anno) il tecnico incaricato redigerà apposito verbale finalizzato alla richiesta di immediata escussione del deposito cauzionale.

Art. 9 – Interventi urgenti

In caso di interventi per manutenzione o riparazione di guasti, gli interessati sono autorizzati a provvedere immediatamente previa comunicazione anche a mezzo fax dei lavori al Comando di Vigilanza Urbana e per conoscenza all'Ufficio Tecnico Comunale, evidenziando l'eventuale necessità dell'emissione di idonea ordinanza per la chiusura strade e/o regolamentazione del traffico.

Resta l'obbligo di regolarizzare l'intervento urgente con tutte le modalità del presente regolamento ivi compreso il deposito cauzionale.

Art. 10 – Obblighi del titolare della autorizzazione

Le opere concesse saranno eseguite e mantenute sotto l'assoluta ed esclusiva responsabilità del titolare della autorizzazione il quale dovrà tener rilevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri che fossero derivati in dipendenza delle opere oggetto della autorizzazione.

Chiunque intraprenda lavori comportanti la manomissione di suolo pubblico per i quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori, dovrà tener nel luogo dei lavori la relativa autorizzazione che dovrà presentare ad ogni richiesta dei funzionari ufficiali, tecnici comunali od agli agenti di polizia.

Art. 11 – Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;

Qualora i lavori di ripristino fossero coincidenti con lavori pubblici in corso o programmati in tempi brevi (max semestrale) interessanti la pavimentazione stradale il Servizio Tecnico, potrà esonerare il titolare della autorizzazione a quanto previsto all'art. 7 commi a.1 e a.2.

Art. 12

L'Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. ed il Comando VV.UU., vigileranno sulla puntuale applicazione del presente Regolamento.

Art. 13 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento sarà pubblicata sul sito Internet del Comune di Monte San Biagio.
3. Copia del presente regolamento, è inviata:

- a tutti i responsabili dei servizi comunali;
- a tutti gli enti/società che a vario titolo possono intervenire sulle reti di distribuzione interrato sul territorio del Comune.

Art. 14 – Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

